

se sia intenzione del Governo aumentare le risorse finanziarie per le Università italiane, al fine di renderle effettivamente più vicine alle reali esigenze degli studenti, migliorandole sia sotto l'aspetto dei servizi che della didattica, oggigiorno fortemente penalizzate. (3-00469)

Interrogazione a risposta scritta:

GIACOMO ANGELO ROSARIO VENTURA. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

nel 1998 il Cirs di piazza Armerina ha organizzato a Gela (Caltanissetta) un corso biennale di 1800 ore per formare 40 Operatori sociali assistenza handicappati (nn. 3/EN/98), in base alla legge regionale n. 1284 del 26 marzo 1998;

più volte era stata assicurata ai partecipanti del corso, organizzato dal Cirs, la validità del titolo rilasciato per l'inserimento nelle scuole pubbliche e private, in quanto tale titolo veniva considerato equipollente a quello rilasciato dal Mpi;

la somma devoluta da ogni corsista al Cirs nel 1998 ammontava a lire 10.000.000, comportando per i partecipanti un considerevole investimento di tempo e danaro;

successivamente con una circolare ministeriale ai Direttori didattici veniva prospettata l'utilizzazione, in mancanza di personale abilitato, di personale privo di ogni e qualsiasi specializzazione per far fronte alle attuali esigenze di continuità didattica;

mentre altri corsisti, in possesso del medesimo titolo, hanno ottenuto questa possibilità di lavoro, in quanto numerosi Direttori didattici, sia di alcune province della Sicilia, che di altre province d'Italia, hanno considerato tale titolo abilitante per l'insegnamento (in quanto biennale e superiore alle 1200 ore), nelle province di Caltanissetta ed Enna ciò non si è verificato;

a tutt'oggi i 40 operatori sociali per l'assistenza di soggetti portatori di handicap di Gela si sono visti negare questa opportunità di inserimento nel mondo del lavoro, pur essendo in possesso di un attestato post-diploma rilasciato dall'assessorato regionale, che riconosce quindi il corso effettuato dal Cirs —:

se non ritenga di precisare che ai fini della copertura di docenze vacanti per attività di sostegno a portatori di handicap i direttori didattici possano avvalersi anche dei possessori dell'attestato post-diploma rilasciato dall'assessorato della regione Sicilia a seguito della frequenza del corso erogato dal Cirs, anche al fine di assicurare a tutti i 40 operatori partecipanti al suddetto corso il riconoscimento del titolo conseguito e una valida opportunità di lavoro. (4-01472)

* * *

POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Interrogazione a risposta scritta:

MASTELLA, LION, BULGARELLI, RAVA e MARCORA. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

con decreto n. 695 del 7 marzo 2001 il Ministro delle politiche agricole e forestali ha nominato il signor Trifone Angiuli Commissario straordinario dell'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano (Treviso) fino alla definitiva attuazione degli adempimenti previsti dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 454 del 1999 concernente la riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura;

a seguito di tale nomina il signor Trifone Angiuli ha avviato un'attività di risanamento finanziario e contabile dell'Istituto, nonché di normalizzazione della gestione amministrativa dello stesso, impegnandosi nel contempo a valorizzare il

patrimonio ed a rilanciare le finalità istituzionali di ricerca e di sperimentazione;

l'opera del Commissario straordinario è stata intralciata da coloro che avevano reso necessario procedere alla nomina dello stesso;

tale ostilità si è manifestata non solo con comportamenti in palese contrasto sul ruolo e la funzione del Commissario, distinto dalle altre cariche operative ma nel reiterato atteggiamento omissivo degli impegni del funzionario responsabile;

lo stesso Commissario straordinario, con nota del 12 settembre 2001, aveva inviato una precisazione al Ministero in ordine ad un articolo pubblicato sul quotidiano *Il Gazzettino - edizione di Conegliano* in data 3 agosto 2001 con la quale veniva notiziata una interrogazione parlamentare presentata a seguito di una nota inviata dal dottor Antonio Calò che si firma Direttore dell'Istituto sperimentale di Viticoltura;

già in data 21 giugno 2001 il dottor Calò si rivolgeva al Commissario straordinario richiamando due comunicazioni del 20 giugno 2001, Prot. n. 846 e 847, con le quali si sottolineava « una tentata ironia peraltro ingiustificata » e successivamente « tali pompose, megalomani ed inutilmente propagandistiche manifestazioni non rientrano nella programmazione che l'Istituto ha approvato nelle sedi competenti »;

lo stesso dottor Calò continuava nella nota riservata precisando che « in eventuali analoghe occasioni sarebbe stato costretto a portare la conoscenza dei fatti a livello di superiore Ministero »;

lo stesso dottor Calò successivamente ha avuto sempre modo di contestare il Commissario mettendone in discussione non solo il ruolo ma anche la delegittimazione della funzione al fine di rendere vane le motivazioni di nomina del Commissario;

nel Decreto di nomina del 7 marzo 2001 il Commissario straordinario, dottor Trifone Angiuli, è stato nominato con

l'attribuzione di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione richiamando l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 454 del 1999;

lo stesso articolo 9, comma 2, precisa la soppressione di tutti gli organismi preposti ivi compresa la cessazione dall'incarico dei direttori degli stessi istituti;

dalla lettura della norma il dottor Antonio Calò non solo ha abusato di un titolo per il quale non era prevista alcuna deroga ma ha individuato le iniziative del Commissario « pompose, megalomani ed inutilmente propagandistiche manifestazioni che non rientrano nella programmazione che l'Istituto ha approvato nelle sedi competenti »;

lo stesso dottor Antonio Calò ha anche puntualizzato un elemento gravissimo d'informazione al Commissario straordinario invitandolo a desistere da qualsiasi iniziativa, pena la conoscenza dei fatti a livello superiore di Ministero;

successivamente il dottor Antonio Calò ha continuato nel mancato riscontro delle richieste del Commissario il quale ha adombrato dubbi in merito alle richieste del Commissario afferenti alle norme che tutelano la privacy così come da comunicazione del 18 settembre 2001;

con successiva nota del 9 ottobre 2001 il dottor Antonio Calò scrive al Commissario: « senza preavviso alcuno e senza un minimo di argomenti da discutere o situazioni da controllare mi invita ad un incontro a Tormancina »;

con decreto n. 719 il Ministro delle politiche agricole e forestali richiama i seguenti estremi legislativi: il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, attuativo della delega contenuta nell'articolo 3 della legge 27 ottobre 1966, n. 910; l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1318 del 1967; la legge 6 luglio 1973, n. 306; il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 e la legge 15 marzo 1997, n. 59; l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 454 del 1999;

nessuno dei suddetti articoli è pertinente all'esercizio dei poteri di sostituzione dei Commissari straordinari;

il Consiglio di Stato, sezione prima, con parere n. 48 del 5 febbraio 1992 ha stabilito che « i precetti contenuti nella legge n. 241 del 1990 devono orientare la disciplina dei singoli procedimenti amministrativi, integrandola »;

la legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, dispone: « ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria »;

la motivazione del provvedimento amministrativo descrive il procedimento logico seguito dall'organo della pubblica amministrazione che lo ha adottato, dopo aver esaminato i presupposti fattuali dai quali è scaturito l'esercizio dei poteri riconosciutigli *ex lege*;

il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali non consente di conoscere le ragioni fattuali e giuridiche dal quale è scaturito visto che le norme richiamate non sono pertinenti ai poteri esercitati e viene fatto un generico richiamo alla « situazione di tensione e conflittualità venutasi a creare tra la Direzione dell'Istituto ed il Commissario straordinario a causa delle interferenze di quest'ultimo nelle competenze istituzionalmente proprie della Direzione » considerando che la Direzione è stata soppressa dal decreto legislativo n. 454 del 1999, articolo 9, comma 2;

in data 12 settembre 2001 il Commissario Straordinario, dottor Trifone Angiuli, con nota Prot. n. 1320-1/1 aveva

segnalato l'ostilità del dottor Antonio Calò, il quale il 26 giugno 2001 ha denunciato, come precedentemente evidenziato al Ministero delle politiche agricole e forestali, la presunta « inadeguata e carente professionalità del signor Angiuli »;

l'articolo 10 della legge n. 241 del 1990, alla lettera *b*), dispone che i soggetti destinatari del provvedimento possono presentare memorie scritte e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento;

nel caso *de quo* non si comprende per quali motivi il Ministro non abbia preso in considerazione la nota inviata dal signor Angiuli;

la motivazione del decreto ministeriale, inoltre, riproduce quasi letteralmente gli addebiti mossi dal dottor Calò al Commissario Straordinario nella nota inviata al ministero vigilante in data 26 giugno 2001;

gli articoli 7 ed 8 della legge n. 241 del 1990 prevedono l'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento ai destinatari del provvedimento;

tale comunicazione nel caso *de quo* non è mai pervenuta al signor Angiuli;

l'articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990, dispone che in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'Autorità alla quale ricorrere;

il Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali difetta dell'Autorità alla quale ricorrere e del termine entro il quale ricorrere;

la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento e la mancata valutazione della nota Prot. n. 1320-1/1 non hanno permesso al signor Angiuli di partecipare al procedimento amministrativo dal quale è scaturito il provvedimento di sostituzione;

la carente motivazione del decreto e la mancata indicazione dell'Autorità alla

quale ricorrere e del termine entro il quale ricorrere limitano l'esercizio del diritto di difesa del signor Angiuli, diritto riconosciuto e garantito dagli articoli 24 e 113 della Costituzione;

il decreto emanato dal Ministro delle politiche agricole e forestali, considerati i succitati vizi di legittimità che lo inficiano, testimonia l'esercizio di un potere arbitrario ed illegittimo —:

se il Ministro non intenda valutare la possibilità di annullamento d'ufficio dell'atto anche in considerazione della illegittimità dello stesso così come evidenziato anche dal Consiglio di Stato, Sezione 2, con parere n. 48 del 5 febbraio 1992.

(4-01477)

* * *

SALUTE

Interrogazioni a risposta scritta:

ZANELLA. — *Al Ministro della salute.*
— Per sapere — premesso che:

anche nel nostro paese va accrescendosi in misura esponenziale la domanda di collaboratori ed assistenti domiciliari con funzioni di accudimento retribuito per anziani in precarie condizioni di salute — sofferenti di disagio mentale, in condizioni di parziale, temporanea o totale non autosufficienza o del tutto privi di autonomia — e per disabili portatori di varie forme di handicap fisico o mentale, nonché per minori a rischio di emarginazione; la natura delle prestazioni richieste, prevalentemente a carattere socio-assistenziale per le persone anziane e disabili e socio-educativo per i minori, mira a promuovere la vita relazionale con l'ambiente circostante e l'accesso ai servizi del territorio e, relativamente ai minori, ad incentivare processi di integrazione sociale;

la causa dell'incremento di tale fabbisogno di collaboratori esterni, impiegati sia nella cura della persona che nel governo della casa (disbrigo di attività do-

mestiche come la pulizia degli ambienti, la preparazione dei pasti, la lavanderia) risiede principalmente nell'impossibilità, per i componenti del nucleo familiare, di assolvere tali mansioni a causa di tempi di lavoro disagiati (sempre più frequentemente caratterizzati da flessibilità di orario e turnazioni) e, più in generale, dei ritmi del vivere quotidiano (tempo necessario per gli spostamenti, orari dei servizi pubblici etc.), tanto che la normativa vigente ha ritenuto di dover intervenire a tutela della risorsa famiglia con la legge sulla conciliazione dei tempi di lavoro e di cura (legge 53 dell'8 marzo 2000, *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 Marzo 2000, Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città), la riforma dei servizi sociali (legge n. 328 dell'8 novembre 2000, *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 13 novembre 2000 suppl. ord. Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e la sperimentazione, in molti Comuni, di buoni servizio volti a sgravare parzialmente le famiglie dall'onere dell'assistenza di familiari non autosufficienti soprattutto laddove quest'ultimi non siano conviventi;

il problema dell'assistenza a congiunti non autosufficienti, o comunque in precarie condizioni di salute, si pone con eguale — se non maggiore — urgenza laddove questi siano degenti in strutture di servizio residenziali (ospedali, RSA, case di riposo) e i familiari, essendo impossibilitati, per i motivi di cui sopra, ad accudirli adeguatamente, sono costretti a ricorrere sempre più frequentemente a lavoratori che li assistano (tanto che la ricerca ha individuato una nuova categoria, quella del badantato, per descrivere questa particolare forma di assistenza, cfr. Anziani accuditi da donne straniere, ricerca promossa dall'Assessorato politiche sociali del comune di Venezia);

a fronte della continua crescita della domanda di assistenza è sempre maggiore il ricorso a lavoratori stranieri che oggi in Italia rappresentano la maggiore risorsa